

FAQ n. 1

Domanda:

Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Disciplinare di gara, art. 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” In considerazione della previsione di attività e figure professionali non esclusivamente riservate ai soggetti di cui all’art. 46 del Codice “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, si chiede se, in una logica di favor participationis, possano partecipare alla gara in qualità di mandanti di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, anche gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. In tal caso, si chiede, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice, conferma della non applicabilità del D.M. n. 263/2016 e s.m.i. e dei requisiti attinenti ai servizi di ingegneria e architettura.

Risposta:

I requisiti di cui al D.M. n.263/2016 sono riferiti ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 del Codice i medesimi, con riguardo ad attività e figure professionali non esclusivamente riservate ai soggetti di cui all’art. 46 del Codice verrà verificata, in caso di società, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, in caso di professionisti singoli, il possesso del titolo di studio e l’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico nelle modalità previste dal disciplinare tecnico prestazionale riferito al presente appalto.